

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2006

del 31 ottobre 2005

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2006, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso del 2002. Il tasso d'adeguamento è del 2,8 per cento.

Adeguamenti successivi

Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 della presente ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2006 non è effettuato *alcun* adeguamento.

31 ottobre 2005

Ufficio federale delle assicurazioni sociali